

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **300/1999** (ECLI:IT:COST:1999:300)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **GRANATA** - Redattore: - Relatore: **GUIZZI**

Udienza Pubblica del **11/05/1999**; Decisione del **07/07/1999**

Deposito del **14/07/1999**; Pubblicazione in G. U. **21/07/1999**

Norme impugnate:

Massime: **24814**

Atti decisi:

N. 300

ORDINANZA 7-14 LUGLIO 1999

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera c), del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, promosso con ordinanza emessa il 10 ottobre 1997 dal Tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra l'INPS e Racchetti Giampaolo, iscritta al n. 846 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti di costituzione di Racchetti Giampaolo e dell'INPS, nonché l'atto di intervento

del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 1999 il giudice relatore Francesco Guizzi;

Udito l'avvocato Carlo De Angelis per l'INPS.

Ritenuto che il Tribunale di Bolzano ha sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera c), del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438;

che il rimettente ha preliminarmente osservato che una corretta lettura del citato art. 1, comma 2, lettera c) (il quale esclude dal "blocco" delle pensioni di anzianità quei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato anteriormente all'entrata in vigore della legge), induce a ritenere che esso si applica soltanto ai lavoratori dipendenti, e non agli autonomi;

che siffatta discriminazione, ad avviso del giudice a quo si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto il legislatore avrebbe introdotto la deroga al "blocco" per i lavoratori anteriormente ammessi al regime della prosecuzione volontaria del rapporto di lavoro, al fine di evitare che questi soggetti potessero trovarsi nella inaccettabile condizione di avere cessato il rapporto di lavoro, ma di non ricevere ancora la pensione di anzianità;

che identica ratio ricorrerebbe anche per i lavoratori autonomi, per cui la distinzione fra le due categorie sarebbe irrazionale;

che la norma censurata sarebbe altresì in contrasto con l'art. 38 della Costituzione, giacché, in base a una norma inesistente all'epoca del pensionamento, i lavoratori autonomi verrebbero privati della tutela economica "che il rapporto assicurativo aveva loro garantito al momento della cessazione dell'attività di lavoro";

che si è costituita, concludendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale, la parte appellata nel giudizio a quo osservando che, se si interpretasse la disposizione in esame nel senso della applicabilità soltanto ai lavoratori dipendenti, la norma sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, perché non sussiste una sostanziale diversità fra lavoratori dipendenti e autonomi, con riferimento alla necessità di sopperire alle normali esigenze di vita, una volta cessato il rapporto di lavoro;

che si è costituito l'INPS, appellante nel giudizio a quo rilevando come il trattamento pensionistico dei lavoratori autonomi e di quelli dipendenti sia diversamente disciplinato dal legislatore, diverse essendo le esigenze e le condizioni di vita delle due categorie, diversi i sistemi di contribuzione, diversi i sistemi di determinazione della pensione: con la conseguenza che la norma censurata non può ritenersi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto la disciplina oggetto di censura ha riguardato situazioni soggettive diverse;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della questione per difetto di motivazione sia sulla rilevanza, sia sulla non manifesta infondatezza, e ha concluso, comunque, per la non fondatezza.

Considerato che, nell'ordinanza di rimessione, è stata omessa l'esposizione pur sommaria dei fatti di causa; che non sono state indicate le domande delle parti; che non è stato precisato il contenuto della decisione resa dal pretore di Bolzano e impugnata dinanzi al Tribunale rimettente;

che gli elementi richiesti per l'ammissibilità della questione debbono risultare

esclusivamente dall'ordinanza di rimessione, e non possono eventualmente essere tratti dagli atti del giudizio a quo (sentenze nn. 79 del 1996 e 451 del 1989);

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera c), del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Bolzano, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.